CAMERA DEI DEPUTATI N. 2114

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

BO, MARRAS, BARDELLI, MICELI, ALLERA, D'AURIA, LA BELLA, LAMANNA, NAHOUM, LAJOLO, LENTI, LIZZERO, ESPOSTO, di MARINO, OGNIBENE, CEBRELLI, GIANNINI, BONIFAZI, BUSETTO, PELLEGRINO, FLAMIGNI, DAMICO, GESSI NIVES, GASTONE, MORELLI, MAULINI, VALORI, OLMINI, TEMPIA VALENTA, CESARONI, RAFFAELLI, TAGLIAFERRI, MASCHIELLA, GUGLIELMINO, MONASTERIO, SCOTONI

Presentata l'11 dicembre 1969

Rifinanziamento dell'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, ed altre agevolazioni a favore delle cantine sociali o associazioni di produttori nel settore vitivinicolo

ONOREVOLI COLLEGHI ! — La nota disparità esistente nella produttività, nei costi, nel potere contrattuale e nei redditi tra agricoltura ed altri settori è motivo di particolari difficoltà per la vitivinicoltura, aggravate ulteriormente dalla sua particolare esposizione ai rischi di mercato dovuti, tra l'altro, alla crescente subordinazione dei viticoltori singoli ed associati al potere di comando dell'industria vinicola, oltre che ai diffusi fenomeni di sofisticazione che a tutt'oggi – malgrado i primi effetti dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, sulle repressioni delle frodi – condizionano ancora la produzione ed il mercato. Da qui il carattere strutturale e permanente della crisi del settore che non può non preoccupare i produttori ed i pubblici poteri, anche nella prospettiva dei nuovi problemi connessi all'attuazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, sui vini a denominazione di origine, alla spinta concorrenziale ed all'assetto produttivo e delle strutture di mercato derivanti dalla prospettiva di attuazione delle norme comunitarie in campo vitivinicolo che investono la viticoltura europea, di cui quella italiana è parte così importante per la qualità e quantità della produzione, ma di cui è al tempo stesso punto relativamente debole

se confrontata al livello di organizzazione produttiva, al grado di più avanzato assetto legislativo, alle posizioni di netta preminenza nelle esportazioni che caratterizza, ad esempio, la viticoltura francese.

Si impone quindi una politica di intervento pubblico che sia capace, nel breve e nel lungo periodo, di affrontare e superare i principali motivi di disparità, di crisi e di ritardo nel settore, avendo come obiettivo fondamentale il rafforzamento e l'ammodernamento dell'azienda contadina singola ed associata come cardine di uno sviluppo democratico della viticoltura e dell'agricoltura nel suo insieme. Si impone perciò una nuova ed organica politica dell'intervento pubblico sia al livello della produzione che al livello della trasformazione, della tipizzazione e del mercato per dare nuova fiducia e più potere contrattuale al produttore, per offrire nuove garanzie al consumatore, per promuovere una reale programmazione democratica della vitivinicoltura per il massimo sviluppo di un libero e volontario movimento cooperativo ed associazionistico contadino ed il suo diretto collegamento al consumo.

Per questo si rendono necessarie adeguate iniziative anche al livello legislativo e ciò in considerazione dei vecchi e nuovi problemi connessi al grado di sviluppo cui è già giunto in Italia il movimento cooperativo attraverso l'organizzazione delle 609 cantine sociali esistenti che riuniscono centinaia di migliaia di aziende contadine, che lavorano – annualmente – oltre il 20 per cento delle uve, con una capacità di raccolta pari ad oltre il 27 per cento della produzione nazionale. E proprio per questo si rende sempre più urgente l'esigenza di una verifica della legislazione vigente e dei limiti esistenti nella sua stessa applicazione.

Ciò premesso, la presente proposta di legge nasce principalmente da quest'ultima esigenza. Essa perciò non vuole e non può affrontare l'insieme di un discorso generale che esaurisca tutti i problemi del settore e – pur volendosene considerare una prima componente – si limita a cogliere ed a prospettare innanzitutto una esigenza specifica ed immediata: quella della integrale e tempestiva applicazione delle norme di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sia in relazione al concorso statale negli interessi sui prestiti contratti da cantine sociali e da enti gestori degli ammassi volontari per la corresponsione di acconti ai soci conferenti di uve e mosti, sia in relazione ai contributi statali sino al massimo del 90 per cento sulle spese di gestione delle cantine sociali. Tale esigenza nasce dal fatto che, in tal caso, l'applicazione del primo « piano verde » e del secondo ha di fatto sancito l'incumulabilità tra le due forme di intervento, malgrado che tale incumulabilità non fosse né voluta, né dichiarata dal legislatore.

A questo proposito è a tutti noto che il consuntivo quinquennale del primo « piano verde » registra per tali norme (allora previste all'articolo 21) gravi limiti e inadempienze. Basti ricordare che nessun contributo statale sulle spese di gestione risulta concesso alle cantine sociali per tutto il periodo 1961-1965 ! Basti pensare che non sempre i prestiti per le anticipazioni ai conferenti sono stati concessi alle cantine sociali e – nei casi positivi – quasi mai l'ammontare di tali prestiti ha corrisposto a quel minimo del 70 per cento del valore delle uve e dei mosti conferiti, indicato nei decreti annuali del Ministero dell'agricoltura e delle foreste. Ciò è avvenuto perché gli istituti finanziatori – sollecitati anche dalla politica anticongiunturale di restrizione del credito e dalle più allettanti occasioni di investimenti offerte sul mercato finanziario da operazioni in altri settori – esigono pesanti e talvolta impossibili « garanzie » per concedere i finanziamenti, non escluse quelle personali dei singoli amministratori delle cooperative. Di conseguenza gli enti ammassatori economicamente più deboli (cantine sociali e – tra esse – quelle di più recente costituzione o in via di ampliamento, con più pesante indebitamento) pur avendo bisogno di maggiori aiuti, hanno ottenuto anticipazioni spesso insufficienti o non ne hanno ottenute affatto, mentre la massa dei finanziamenti (compresi i contributi sulle spese di gestione) è stata regolarmente garantita alla Federconsorzi, a cominciare dalla gestione dell'ammasso del grano.

Di fronte al « potere discrezionale » delle banche, che ha sempre coperto tale stato di cose, il Governo e i comitati provinciali istituiti coi decreti annuali del Ministero della agricoltura e delle foreste si sono dimostrati impotenti. A ciò si aggiunga l'enorme ritardo (di 2-3 anni) con il quale lo Stato ha versato i contributi sugli interessi dei prestiti per gli acconti ai conferenti: ritardo che ha annullato di fatto il valore effettivo di tali contributi, dato che le cantine sociali sono state in tal modo costrette ad impiegare, per i duetre anni di attesa, notevoli somme per il pagamento alle banche del tasso di interesse ordinario.

Con il secondo « piano verde » le cose sono andate peggiorando:

1) perché, pur riconoscendo per la prima volta il diritto ad un modesto contributo (massimo 10 per cento) sulle spese di gestione – erogato con anni di ritardo – sono stati negati contemporaneamente i concorsi statali sugli interessi dei prestiti per gli acconti ai soci conferenti concessi nel passato: sono perciò cambiati i termini dell'inadempienza ma l'inadempienza è rimasta;

2) perché – in contrasto con la prassi del primo « piano verde » – l'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967 stabilisce l'incumulabilità dei benefici dell'articolo 8 del secondo « piano verde » con quelli di cui all'articolo 11 dello stesso « piano verde » (prestiti di conduzione a tasso agevolato), il che obbliga attualmente le cantine sociali a rinunciare o ai benefici dell'articolo 8 o al credito di esercizio agevolato di cui, in generale, avevano beneficiato nel passato;

3) perché nuove inadempienze e ritardi si sono aggiunti, come, ad esempio, dimostra il fatto che nei primi tre anni di applicazione, le disposizioni innovative dell'articolo 6 sulle « passività onerose » non hanno trovato ancora applicazione.

In secondo luogo, perciò, la nostra proposta di legge vuole affrontare altre esigenze immediate sia in merito alle suddette nuove limitazioni in atto nell'applicazione delle leggi vigenti, sia in relazione alla constatazione che – senza una nuova politica di investimenti a favore della cooperazione, che si basi almeno sulla piena applicazione e sul miglioramento delle leggi esistenti – ogni politica di associazionismo nel settore vitivinicolo potrebbe risultare pregiudicata dal fatto che la componente cooperativa già esistente delle future associazioni dei produttori si presenterebbe all'appuntamento associazionistico in una situazione di crisi o, comunque, di impossibilità ad affrontare i compiti e le iniziative volte al raggiungimento di un nuovo potere contrattuale.

È allora doveroso, a questo punto, ricercare le cause di tale involuzione nella politica dell'intervento pubblico: esse si identificano innanzitutto nell'inadeguatezza degli stanziamenti (23 miliardi e 500 milioni) a favore dell'articolo 8 del secondo « piano verde », sia rispetto al notevole sviluppo in campo nazionale della cooperazione vitivinicola e dei conferimenti negli ultimi dieci anni, sia rispetto ai maggiori stanziamenti (35 miliardi) previsti a suo tempo dall'articolo 21 del primo « piano verde » per gli stessi interventi.

Tale inadeguatezza degli stanziamenti (da noi denunciata ripetutamente in Parlamento e nel paese, come ulteriore atto della politica classista negli investimenti pubblici promossa dai governi di centro-sinistra) è stata riconosciuta dallo stesso Ministro dell'agricoltura e delle foreste che, in data 2 dicembre 1968, nel rispondere ad una nostra interrogazione in merito (n. 4-00501) ha affermato che: « ... per poter concedere i contributi... nelle misure massime previste dall'articolo 8 della legge sul " piano verde " in favore dell'ammasso volontario delle uve e dei mosti, sarebbe necessario disporre di uno stanziamento non inferiore a 10 mila milioni di lire ».

È giunto perciò il momento di rimediare con sollecitudine, mediante un adeguato rifinanziamento dell'articolo 8, anche perché un'altra pressante esigenza di credito agevolato e di contributi nasce dall'applicazione della legge 12 luglio 1963, n. 930, e dalle esigenze di invecchiamento e commercializzazione dei vini a denominazione di origine, che comportano per le cantine sociali: o la possibilità di impiego e immobilizzo di notevoli capitali o la rinuncia – a favore della grande industria vinicola – ai benefici derivanti dal razionale processo di invecchiamento e commercializzazione previsto nei nuovi « disciplinari di produzione ».

I viticoltori non possono ulteriormente rinunciare a tali benefici, non possono rassegnarsi al processo in atto di crescente subordinazione all'industria vinicola, agli enopoli della Federconsorzi, alla speculazione di mercato: essi esigono un nuovo spazio sul mercato, un nuovo potere contrattuale ed i mezzi per attuarlo ed i pubblici poteri hanno il dovere di garantire a tal fine i necessari investimenti. Si impongono perciò ai pubblici poteri scelte coraggiose, che rispondano positivamente alle crescenti difficoltà di gestione e alle gravi preoccupazioni che pesano sull'avvenire di troppe cooperative agricole provocando, spesso, la sfiducia nei loro amministratori e nella loro stessa base sociale.

Senza tali scelte (e noi, volutamente, con la presente proposta di legge ne indichiamo solo alcune, tra le più urgenti), non solo non si soddisferanno legittime e sacrosante rivendicazioni contadine, ma non si darà inizio a quel processo di ammodernamento e irrobustimento della viticoltura italiana che non può identificarsi nei processi in corso di razionalizzazione capitalistica, ma deve basarsi sull'azienda contadina volontariamente

associata ed assistita dallo Stato, per essere capace di intaccare gli squilibri sociali in atto ed aprire alle masse contadine una reale prospettiva di « parità » tra agricoltura ed altri settori produttivi.

* * *

All'articolo 1 della proposta di legge si affronta l'esigenza fondamentale del rifinanziamento dell'articolo 8 del « piano verde » per un totale di 20 miliardi in due anni, il che – oltre a risolvere le urgenti necessità del settore vitivinicolo da noi prospettate – dovrebbe consentire una più efficace applicazione dei benefici previsti dallo stesso articolo a favore di tutte le cooperative agricole, oltre che di associazioni di produttori ed enti di sviluppo.

All'articolo 2 si precisano le modalità e l'erogazione del concorso statale sugli interessi dei prestiti per gli acconti ai conferenti e dei contributi sulle spese di gestione, al fine di superare i ritardi e gli inconvenienti denunciati ed allo scopo di garantire i prestiti per un arco di tempo più ampio rispetto alla prassi degli ultimi anni ed in modo da rendere possibile – anche nella prospettiva delle pratiche di invecchiamento previste dai « disciplinari di produzione » dei vini a denominazione di origine – l'avvio di una incentivazione pluriennale allo stoccaggio-invecchiamento e ad una maggiore tipizzazione.

All'articolo 3 si propone di adeguare l'articolo 9 del « piano verde » alla esigenza di una nuova politica delle strutture, anche in relazione ai problemi posti dall'applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930, unitamente alla possibilità di recuperare alla cooperazione – nell'ambito di piani locali di ristrutturazione – quegli impianti eventualmente già appartenenti a cooperative in liquidazione o in gravi difficoltà.

All'articolo 4 si dichiara la cumulabilità tra le provvidenze previste agli articoli 8 e 11 del « piano verde », e ciò per ottenere di fatto l'abrogazione dell'ultimo comma dell'articolo 8 del decreto ministeriale 20 gennaio 1967, richiesta ripetutamente dalle singole cooperative e dalle loro organizzazioni periferiche e nazionali, non solo per evitare gravissime difficoltà di conduzione, ma anche per un elementare rispetto della volontà del legislatore che non ha dichiarato la presunta « incumulabilità » sia nel primo « piano verde », sia nel secondo: volontà che non può quindi essere distorta da una disposizione restrittiva dell'esecutivo, che non c'è stata nel corso della applicazione del primo « piano verde » e non ha ragione di esservi per l'applicazione del secondo. Analogamente – a favore di cooperative ed altri organismi a prevalente composizione di coltivatori diretti – si precisa il contributo statale sugli interessi dei prestiti per gli acconti, nella misura massima del 5 per cento e si dichiara la cumulabilità tra tale contributo e quello previsto nello stesso articolo per le spese di gestione.

All'articolo 5 si sancisce il diritto per le cantine sociali o associazioni di produttori vitivinicoli ad usufruire del contributo massimo del 90 per cento sulle spese di gestione nel caso di diminuzione di almeno il 20 per cento dei normali conferimenti in seguito alla distruzione dei raccolti per grandinate o altre calamità naturali o avversità atmosferiche. E ciò in relazione al triste fenomeno già in atto di chiusura totale o di insormontabili difficoltà che colpiscono parecchie cantine sociali, dopo ogni grave grandinata.

All'articolo 6 – nella prospettiva del nuovo spazio che l'associazionismo è chiamato ad occupare per un più forte potere contrattuale dei viticoltori – si estende l'applicazione delle nuove norme di legge alle associazioni di produttori.

All'articolo 7 si sancisce, anche sul piano formale, l'abrogazione di ogni disposizione che risulti in contrasto con la nuova legge.

All'articolo 8 si indica la copertura della nuova spesa, che i presentatori della proposta di legge non hanno difficoltà a modificare qualora dovesse prevalere l'opportunità di indicare una copertura diversa nell'intento di rendere più facile la soluzione delle esigenze prospettate.

Data l'importanza e la particolare urgenza del provvedimento, auspichiamo che il Parlamento voglia comprenderne le ragioni sociali, discuterlo ed approvarlo con la massima sollecitudine.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Lo stanziamento di cui all'articolo 45, lettera *f*), della legge 27 ottobre 1966, n. 910, per la concessione di contributi e concorsi di cui all'articolo 8 della stessa legge, è elevato, per ciascuno degli esercizi finanziari 1969 e 1970, di lire 10.000 milioni.

ART. 2.

La concessione dei contributi statali sino al 5 per cento sugli interessi dei prestiti per gli acconti ai conferenti di uve e mosti, di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, si attua contestualmente al rilascio del nulla-osta dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura, sulla base delle aperture di credito, a titolo di anticipi, disposte in suo favore dal Ministro dell'agricoltura e delle foreste.

I prestiti di cui al presente articolo possono concedersi per l'intera durata dell'annata agraria, possono essere rinnovati l'anno successivo per la parte di giacenze accertate e sono assistiti dalla garanzia del fondo interbancario di cui all'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, quando riguardino cooperative con prevalenza di coltivatori diretti, mezzadri e coloni. Tale garanzia si estende all'intero importo della perdita complessiva che gli istituti autorizzati ad esercitare il credito agrario dimostreranno di aver subito. Il rinnovo annuale e per l'intera annata agraria dei prestiti, di cui al precedente comma, è da considerarsi automatico per le giacenze di vini a denominazione di origine i cui « disciplinari di produzione » prevedano un periodo pluriennale di invecchiamento.

Entro tre mesi dalla presentazione della domanda per i contributi sulle spese di gestione, di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato a garantire ai richiedenti un acconto non inferiore al 50 per cento dell'importo dei contributi stessi, salvo conguaglio all'atto della definizione della pratica.

ART. 3.

Dopo il terzo comma dell'articolo 9 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è inserito il seguente comma:

« I contributi ed i mutui sia per i nuovi impianti ed attrezzature – ivi compresi i con-

tenitori – sia per l'ampliamento o ammodernamento di quelli già esistenti, possono essere concessi alle cantine sociali, con preferenza a quelle consorziate, per l'attuazione di programmi di invecchiamento e commercializzazione derivanti dalla attuazione di « disciplinari di produzione » dei vini a denominazione di origine, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 luglio 1963, n. 930. In tal caso la concessione dei contributi e dei mutui può essere estesa anche ad operazioni di acquisto di impianti ed attrezzature appartenenti a cantine sociali in liquidazione o in gravi difficoltà di gestione, previo parere favorevole dell'Ispettorato compartimentale agrario circa la idoneità degli impianti stessi ».

ART. 4.

Le provvidenze di cui agli articoli 8 e 11 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, sono cumulabili.

Quando si tratti di interventi che interessino aziende diretto-coltivatrici associate, si applica analoga cumulabilità per entrambe le forme di intervento previste dall'articolo 8, di cui al primo comma del presente articolo. In tal caso il concorso statale negli interessi dei prestiti per gli acconti ai conferenti si attua nella misura massima del 5 per cento.

ART. 5.

Alle cantine sociali o associazioni di produttori che promuovano la raccolta, trasformazione, conservazione e vendita di prodotti vitivinicoli e che risultino comprese in zone colpite da calamità naturali ed avversità atmosferiche, è garantito il contributo massimo del 90 per cento sulle spese di gestione, di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, quando la riduzione del prodotto conferito superi il 20 per cento della produzione media annuale conferita nel precedente quinquennio.

ART. 6.

Le norme di cui alla presente legge si applicano anche a favore di associazioni di produttori o degli enti di sviluppo agricolo che promuovano iniziative di raccolta, trasformazione, lavorazione e commercializzazione nel settore vitivinicolo.

ART. 7.

Ogni disposizione che risulti in contrasto con la presente legge è abrogata.

ART. 8.

Alla copertura dell'onere di lire 10 miliardi per il 1969 e di lire 10 miliardi per il 1970, derivante dai due anni di applicazione della presente legge, si provvede rispettivamente con le maggiori entrate degli esercizi 1969 e 1970.